

Modulo b1 Atto di nomina incaricato USO PC (lettera di incarico)

Istruzioni funzionali e disciplinare per gli incaricati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003

Addetto esterno - AREA VENDITE

Egregio/Gentile Signore/a

Il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, disciplina la gestione delle banche dati utilizzate a fini professionali.

Nell'ambito dello svolgimento delle Sue funzioni Lei viene necessariamente a conoscenza dei contenuti delle banche dati in sua gestione (cartacee e informatiche).

Con la presente La nominiamo, pertanto, **incaricato** del trattamento di dati **personali** (tutte le informazioni che permettano l'identificazione del soggetto cui si riferiscono es. dati anagrafici, recapiti telefonici, fotografie ecc.), ed eventualmente qualora la mansione lo preveda dati **sensibili** (ad es. etnia, origine razziale ed etnica, iscrizione sindacale o stato di salute) e dati **giudiziari**.

Per trattamento di dati deve intendersi: "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati".

Accesso a banche dati aziendali

Le banche dati cui potrà accedere per effettuare i trattamenti, sempre strettamente pertinenti alle mansioni svolte e per le finalità previste dal titolare del trattamento, rispettando i principi fondamentali sanciti dall'art.11 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono le seguenti:

- Anagrafiche e dati personali degli interessati al trattamento clienti propri e della propria struttura di vendita indipendente
- Anagrafiche dei professionisti per i quali Lei opera
- Anagrafiche incaricati di Vendita nella sua downline (struttura discendente) anche da Lei non direttamente sponsorizzati

Per quanto concerne le banche dati, che possono contenere anche eventuali dati "sensibili" quali quelli inerenti allo stato di salute, l'origine razziale, od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, le viene conferita autorizzazione al trattamento. Il decreto legislativo n. 196/2003 relativo alla tutela della privacy prevede una protezione della sfera personale sia dei singoli che delle società. Questa legge, i cui obiettivi sono di tutelare i dati delle persone fisiche, vietando usi scorretti o illeciti delle informazioni e imponendo la verifica dell'esattezza e completezza degli stessi dati, al fine di evitare lesioni anche nel campo delicatissimo della loro immagine, impone a tutti gli operatori dell'azienda o comunque a persone da essa incaricate che possono accedere per motivi di servizio ad archivi di dati personali di prestare la massima attenzione nel trattare i dati.

Creazione nuove banche dati

Senza preventiva autorizzazione o senza preavvertire lo stesso Titolare del trattamento, non è permesso realizzare nuove ed autonome banche dati, con finalità diverse da quelle già previste.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente in conformità alle finalità previste e dichiarate dall'azienda e, pertanto, in conformità alle informazioni che l'azienda ha comunicato agli interessati. L'eventuale raccolta di dati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei modelli di informazione e/o consenso elaborati dall'azienda. L'incaricato deve prestare particolare attenzione all'esattezza dei dati trattati e provvedere, inoltre, all'aggiornamento degli stessi.

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità a "Le Linee guida del Garante privacy contro le offerte commerciali indesiderate" <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2542348>, dell'apposito [provvedimento generale \[doc. web n. 2543820\]](#) sul consenso al trattamento dei dati personali, e in particolar modo ai sensi dell'**art. 130. Comunicazioni indesiderate - del codice privacy**, sotto riportato.

Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo

Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto *opt-in*). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto. Pertanto, l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve essere previamente informato riguardo a una serie di elementi obbligatori e indelebili. Fra questi, vanno specificate le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, e in particolare quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2, ossia telefonate automatizzate e modalità assimilate (quali fax, e-mail, sms, mms), oltre che quelle tradizionali come posta cartacea e telefonate con operatore, nonché le finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione).

Relativamente alla **comunicazione a terzi per finalità di marketing** in generale, va subito rilevato che la comunicazione o cessione a terzi di dati personali per finalità di marketing non può fondarsi sull'acquisizione di un unico e generico consenso da parte degli interessati per siffatta finalità.

Pertanto, il titolare che intenda raccogliere i dati personali degli interessati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalità promozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementi indicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi le categorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (ad esempio: "finanza", "editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).

Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini promozionali, consenso distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale.

// social spam. Il c.d. "social spam" consiste in un insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online. Ciò si inquadra nel problema dell'indiscriminato e spesso inconsapevole impiego dei propri dati personali da parte degli utenti nell'ambito dei social network, tanto più rispetto a profili di tipo "aperto". Questo impiego si presta alla commercializzazione o ad altri trattamenti dei dati personali a fini di profilazione e marketing da parte di società terze che siano partner commerciali delle società che gestiscono tali siti oppure che approfittino della disponibilità di fatto di tali dati in Internet. Inoltre, essendo i social network reti sociali tra persone reali, lo spam in questo caso può mirare a catturare l'elenco dei contatti dell'utente mirato per aumentare la portata virale del messaggio.

Al riguardo, si ricorda che l'agevole rintracciabilità di dati personali in Internet (quali numeri di telefono o indirizzi di posta elettronica) non autorizza a poter utilizzare tali dati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate senza il consenso dei destinatari.

Attività commerciali mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea a contatti nuovi (non clienti) è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni.

Comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle banche dati di cui è autorizzato il trattamento nello svolgimento delle mansioni affidate, ogni ipotesi di comunicazione o, addirittura, di diffusione dei dati a soggetti esterni dovrà essere preventivamente autorizzata di volta in volta dal titolare del trattamento o dal responsabile, anche di area nei casi consentiti. In taluni casi l'autorizzazione deriva direttamente dalla funzione e dal ruolo svolti per conto del Titolare. Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o cessazione del rapporto in essere.

Misure di sicurezza

Ogni incaricato è tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atti ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, trattamento non consentito, già predisposte dall'impresa, nonché quelle che in futuro verranno comunicate. Si specifica che dovrà rispettare le misure previste dal codice privacy negli articoli da 31 a 36.

Trattamenti Cartacei

In base al principio di stretta pertinenza dei trattamenti rispetto alle mansioni svolte, potrà utilizzare archivi cartacei relativi alle banche dati di cui sopra. I documenti (o copia degli stessi) non possono essere, senza specifica autorizzazione, portati presso terzi, salvo i casi di comunicazione dei dati a terzi preventivamente autorizzati in via generale dal Titolare del trattamento.

Durante l'utilizzazione i documenti ed i fascicoli cartacei non devono essere lasciati incustoditi; in caso di assenza temporanea durante l'utilizzo i documenti vanno riposti in luoghi non accessibili a terzi non autorizzati.

Sistemi informatici

Ogni incaricato è a conoscenza della propria password. Tale parola chiave non va indicata ad altri; le variazioni sono disposte autonomamente dallo stesso incaricato; ad ogni incaricato, inoltre, è stato assegnato un codice di identificazione personale. Il codice di identificazione personale non può essere utilizzato per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro; la postazione informatica non va lasciata incustodita lasciando accessibili i dati; i supporti esterni di memorizzazione utilizzati vanno riposti in cassette o armadietti o qualora possibile protetti da password; i supporti non più utilizzati possono essere eliminati solo dopo che i dati contenuti sono stati resi effettivamente inutilizzabili; l'incaricato deve altresì verificare il funzionamento e l'aggiornamento del programma antivirus installato (qualora sia previsto il sistema di aggiornamento automatico on-line) ed avvisare il Titolare in caso di manutenzione. Nel dettaglio si illustrano le disposizioni cui occorre attenersi al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 196/03, nell'ambito del "ufficio virtuale" e pagina del sito web dedicata all'incaricato:

- La password di accesso al Personal Computer dovrà essere modificata ogni 6 mesi per chi gestisce dati personali e ogni 3 mesi per chi gestisce dati sensibili. La password dovrà essere composta da almeno 8 caratteri.
- La propria password e il nome utente non dovranno essere rivelati a nessuno, salvo necessità.
- Non deve essere conservato alcun appunto con la password per evitare che altri vengano, anche accidentalmente a conoscenza di tale password. Nel caso di sospetto che altri siano a conoscenza della propria password si dovrà modificare la password.
- Le banche dati a cui si ha accesso devono essere utilizzate per il solo scopo per cui sono state create;
- Effettuare la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- Le banche dati non devono, in nessun caso e per nessuna ragione, essere asportate né inviate all'esterno tramite strumenti informatici;
- Terzi non autorizzati non devono avere accesso, neppure in maniera occasionale alle banche dati del Titolare;
- Le banche dati devono essere conservate con la massima attenzione e scrupolosità al fine di evitare che altri vengano a conoscenza dei dati in esse presenti.
- In caso di creazione di nuove banche dati con dati del titolare deve essere data comunicazione al titolare stesso.
- In caso di cessazione dell'utilizzo di una banca dati deve essere data comunicazione Titolare e l'incaricato non dovrà conservare alcuna copia dei dati;
- Qualora il proprio computer non venga temporaneamente utilizzato lo screensaver deve essere impostato per bloccarsi automaticamente dopo un tempo predeterminato o manualmente dall'operatore.

L'incaricato dovrà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto, o che verranno comunicate in seguito dal Titolare.

Titolare del trattamento è: **The Juice PLUS+® Company srl** - Palazzo Faggio, Via Torri Bianche 7 - 20871 Vimercate (MB) Italia, nella persona del legale rappresentante pro-tempore

Lì, data di aggiornamento: 15.04.2016

Il Titolare

The Juice PLUS+® Company srl

Nome cognome incaricato _____

Codice incaricato _____

Firma per presa visione

Luogo e data _____

Art. 130. Comunicazioni indesiderate: 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo. 3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonchè ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. 3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. 3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonchè, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali: a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia; b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe; c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica; d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi; e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonchè del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente; f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti; g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. 3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. 4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. 6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.